

Sommario: 16.1 Le nuove circostanze aggravanti per il “sequestro di minori” - 16.1.1 (segue) La morte come conseguenza voluta dal colpevole - 16.1.2 In particolare: la morte come conseguenza non voluta o voluta solo da uno dei concorrenti - 16.2 L’attenuante premiale della collaborazione *post delictum* nel sequestro di minori - 16.2.1 Il beneficiario dell’attenuante e le singole condotte di ravvedimento - 16.2.2 La determinazione della diminuzione di pena.

16.1 Le nuove circostanze aggravanti per il “sequestro di minori”

art. 605, comma 3, c.p.

È ancora l’obiettivo di una più efficace tutela del *minore vittima del reato* che si pone alla base della previsione delle **nuove circostanze speciali del delitto di sequestro di persona**, introdotte dall’art. 3, comma 29, lett. a) della l. 15 luglio 2009, n. 94, con l’inserimento dei **nuovi commi 3, 4 e 5 dell’art. 605 c.p.**

Il maggiore disvalore del sequestro commesso in danno di soggetti particolarmente vulnerabili e psicologicamente sensibili alle conseguenze pregiudizievoli del fatto, è stigmatizzato dalla previsione di cinque nuove **circostanze aggravanti ad efficacia speciale**:

i) la prima (**comma 3, prima parte**) delinea la figura del “sequestro di minori” e si realizza appunto quando il fatto di “privazione della libertà personale” (tipizzato dal comma 1 dell’art. 605 c.p.) “**è commesso in danno di un minore**”; si tratta, per la precisione, di una circostanza *indipendente*, perché la legge prevede una cornice di pena (la **reclusione da tre a dodici anni**) diversa da quella prevista per il reato semplice (reclusione da sei mesi a otto anni), e di tipo *oggettivo* (si comunica pertanto agli altri eventuali soggetti concorrenti nel reato);

ii) la seconda circostanza aggravante (**comma 3, seconda parte**), che configura (insieme alle altre successive) un’ipotesi particolare di quella precedente (sono cioè aggravanti *speciali* della fattispecie circostanziata di “sequestro di minori”), si realizza quando il sequestro di minore “è commesso in presenza di taluna delle circostanze di cui al secondo comma”, cioè “**in danno di un ascendente, di un ascendente o del coniuge**” oppure “**da un pubblico ufficiale con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni**”: sono in sostanza circostanze “proprie” dei genitori, dei nonni, dei coniugi (nei confronti dell’altro coniuge minorenni) e del tutore. Si tratta, anche in questo caso, di un’aggravante *indipendente*, per la quale è prevista la pena della **reclusione da tre a quindici anni** ma, in questo caso, di tipo *soggettivo* (inerisce alla persona del colpevole e quindi non si comunica ai concorrenti nel reato);

iii) la terza ipotesi (**comma 3, seconda parte**) tipizza il rapimento del “minore bambino” e si realizza quando il fatto è commesso “**in danno di minore di anni quattordici**”: anche in questo caso la pena è della reclusione da tre a quindici anni (circostanza *indipendente*) e la circostanza ha carattere *oggettivo*;

ii) l'ultima circostanza aggravante *indipendente* contenuta nella **seconda parte del comma 3** (e per la quale è pure comminata la **reclusione da tre a quindici anni**), si realizza “**se il minore sequestrato è condotto o trattenuto all'estero**”: si configura lo schema del **reato complesso**, in quanto la circostanza aggravante riecheggia la nuova fattispecie di sottrazione e trattenimento di minore all'estero, introdotta all'**art. 574-bis c.p.** proprio dalla lett. b) dello stesso comma 29 dell'**art. 3** che prevede, alla lett. a), le nuove circostanze dell'**art. 605 c.p.** Conformemente al disposto dell'**art. 84 c.p.**, ai fatti sussumibili nella tipicità di entrambe le fattispecie delittuose non si applicherà pertanto la disciplina del concorso di reati: alla stessa conclusione, peraltro, già si poteva giungere sulla base del rapporto di sussidiarietà “sostanziale” che può essere riconosciuto sussistente tra il sequestro e la sottrazione di minori (**art. 573 c.p.**) o di incapaci (**art. 574 c.p.**); d'altra parte, il dettato normativo del nuovo **art. 574-bis c.p.** si apre proprio con una clausola di sussidiarietà espressa – applicabile anche in relazione alla fattispecie di sequestro di persona – che avalla tale interpretazione sistematica. La previsione di una specifica fattispecie aggravante, comunque, trova un'autonoma giustificazione razionale proprio in relazione ai fatti di sottrazione dei minori all'estero (e non in quelli di sottrazione “nazionale”, già completamente assorbiti nel disvalore del sequestro di minori) in ragione del **maggiore disvalore** derivante dalla distanza non solo spaziale ma anche “ordinamentale” con il fatto criminoso, tale sicuramente da ostacolare l'attività investigativa, preventiva e repressiva degli apparati di polizia e di quelli giudiziari.

È possibile, peraltro, che un fatto concreto integri due o anche tutte le tre circostanze aggravanti previste dalla seconda parte dell'**art. 605, comma 3, c.p.**: tale **concorso di circostanze ad efficacia speciale** sarà disciplinato dal disposto dell'**art. 63, comma 4, c.p.**, secondo cui “si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentarla”. L'aumento discrezionale di pena potrà essere “fino ad un terzo” rispetto alla pena comminata in forza dell'applicazione dell'aggravante indipendente, conformemente alla prescrizione dell'**art. 64, comma 1, c.p.** relativo a tutti i casi – come quello in esame – in cui “l'aumento di pena non è determinato dalla legge” (il **limite massimo** di pena per il sequestro di persona aggravato dal concorso di circostanze del comma 3 sarà pertanto di **venti anni di reclusione**).

Ipotizzando, ad esempio, il fatto di un genitore che sequestra il figlio dodicenne, conducendolo o trattenendolo all'estero, sarebbero integrate tutte le circostanze aggravanti previste dal nuovo comma 3 dell'**art. 605 c.p.**: la pena dovrebbe essere prima calcolata sulla base della previsione dell'aggravante indipendente (da tre a quindici anni di reclusioni) e poi aumentata fino ad un terzo; così, supponendo che la pena “base” sia quantificata in dodici anni di reclusione, l'aumento per il concorso di altre circostanze ad efficacia speciale (indipendentemente dal numero di circostanze concorrenti) potrà arrivare fino ad ulteriori quattro anni reclusione (per un totale di sedici anni).

16.1.1 (segue) La morte come conseguenza voluta dal colpevole

art. 605, comma 4, c.p.

v) Il nuovo **comma 4** dell'art. 605 c.p. prevede invece una circostanza aggravante *autonoma*, comminando la pena fissa dell'**ergastolo** (quindi una pena di specie diversa da quella del reato semplice) quando **“il colpevole cagiona la morte del minore sequestrato”**. L'aggravante riproduce la struttura normativa di quella – riferita però alla morte del sequestrato anche non minorenne – prevista dalla fattispecie di sequestro di persona a scopo di estorsione (**art. 630, comma 3, c.p.**), nonché da quella di sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (**art. 289-bis, comma 3, c.p.**).

Proprio rifacendosi alla ormai consolidata interpretazione di tali disposizioni, avallata anche dalla giurisprudenza¹, è possibile affermare come tale previsione normativa inserisca, all'interno della fattispecie di sequestro, la struttura dell'**omicidio volontario** e pertanto l'evento morte dovrà essere coperto dal **dolo (anche eventuale)** del soggetto attivo²; tale conclusione, peraltro, trova riscontro nella precisa *proiezione teleologica* del verbo “cagionare”, che distingue nettamente tale ipotesi rispetto a quelle in cui il legislatore ha voluto imputare l'evento morte ad un titolo soggettivo diverso³.

Più discusso è invece l'inquadramento dogmatico, oscillante fra fattispecie **autonoma versus circostanziata**, dell'ipotesi *de qua*⁴: l'evento morte sembra tuttavia essere inserito, secondo il tipico schema delle circostanze, su una pregressa e autonoma descrizione del fatto tipico (quella del comma 1); la struttura normativa ricalca perfettamente il paradigma del **reato complesso circostanziato** (e non di quello autonomo), espressamente tipizzato dall'art. 84 c.p.⁵: la fattispecie di *omicidio volontario* è prevista come circostanza aggravante del reato di *sequestro di persona (minore)*.

Dall'adesione a questo inquadramento della natura giuridica della fattispecie in esame, derivano importanti **conseguenze sistematiche** in ordine alla disciplina applicabile ai fatti di sequestro seguiti dalla **morte voluta** del minore (disciplina non ancora stabilizzata dall'ondivaga giurisprudenza relativa alle ipotesi normative analoghe sopra indicate): così, ad esempio, la fattispecie di omicidio volontario non potrà certamente concorrere con il sequestro di persona

¹ Cfr., fra le altre, Cass. 8 marzo 1989, Morini, in *Cass. pen.*, 1990, 865.

² In questo senso si veda già A. Della Bella, *L'ultimo atto del “pacchetto sicurezza”: le novità in materia penale*, in *Corr. merito*, 2009, 712.

³ In tali casi, infatti, il legislatore utilizza sintagmi normativi ben diversi: cfr. artt. 289-bis, comma 2, e 630, comma 2, c.p. (“Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo”), art. 586 c.p. (“Quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, come conseguenza non voluta dal colpevole, la morte”).

⁴ Per un approfondimento teorico della questione, cfr. M. Ronco, *Sequestro di persona a scopo di estorsione, di terrorismo e di eversione*, in *Noviss. Dig. it., App.*, VIII, Torino, 1987, 139; Scaglia, *Sequestro di persona a scopo di estorsione e morte del sequestrato: un'ipotesi di reato complesso*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1986, 300 ss.

⁵ Sempre in relazione al sequestro estorsivo, si veda già in questo, fra le altre, Cass. 5 aprile 1990, Bernasconi, in *Cass. pen.*, 1991, 1788.

(risultando assorbita nel comma 3) e la circostanza aggravante della morte dell'ostaggio minore potrà rientrare – nonostante il parere talora discordante della giurisprudenza – nel giudizio di bilanciamento fra circostanze eterogenee⁶.

16.1.2 In particolare: la morte come conseguenza non voluta o voluta solo da uno dei concorrenti

Nel caso di morte come conseguenza **non voluta** della condotta di sequestro di persona si dovrà applicare – non essendo stata riprodotta la specifica disposizione presente nelle altre figure di sequestro⁷ – l'art. 586 c.p., a condizione che la morte fosse almeno prevedibile dall'agente in base alle concrete circostanze del fatto.

Nel caso in cui la morte del minore sia **voluta e cagionata solo da uno dei concorrenti nel sequestro**, si porrà il problema dello specifico titolo normativo in base a cui punire il **concorrente ignaro o dissenziente**. Le alternative si pongono fra l'art. 59, comma 2, c.p. (che attribuirebbe al concorrente la stessa pena – l'ergastolo – dell'autore principale), l'art. 116 c.p. (che comporterebbe un'attenuante di pena, *ex* comma 2, per il complice ignaro)⁸ e l'art. 586 c.p. (da cui deriverebbe il concorso formale tra il sequestro di persona e l'omicidio colposo aggravato)⁹: coerentemente con la qualifica della fattispecie in esame come circostanza aggravante e non come autonomo titolo di reato, dovrebbe anzitutto escludersi l'applicabilità dell'art. 116 c.p.; si dovrebbe anche escludere l'applicabilità dell'art. 586 c.p., utilizzabile quando l'evento morte non sia già previsto come aggravante specifica della fattispecie delittuosa (sarebbe il caso della morte come conseguenza *non voluta* da nessuno dei concorrenti nel reato); si dovrebbe allora applicare la **disciplina generale della imputazione soggettiva delle circostanze aggravanti** (art. 59, comma 2, c.p.), utilizzabile anche in relazione alla comunicabilità delle circostanze nel concorso di persone (fuori dai casi di circostanze soggettive di cui all'art. 118 c.p.).

Pertanto, l'aggravante della morte del minore, come peraltro *anche le aggravanti oggettive previste dal comma 3 dell'art. 605 c.p.*, sarà valutata a carico del concorrente che non l'abbia voluta **“soltanto se da lui conosciuta ovvero se da lui ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore dovuto a colpa”**. In questi casi, il concorrente dissenziente o colpevolmente ignaro subirà una pena (l'ergastolo) maggiore di quella (art. 630, comma 2, c.p.) che subirebbe nel caso

⁶ Già in questo senso, ad esempio, Cass. 29 gennaio 1981, in *CED Cass.*, n. 149407; in dottrina, cfr. F. Palazzo, *Corso di diritto penale. Parte generale*, Torino, 2005, 510.

⁷ E cioè il comma 2: cfr. precedente nota 3.

⁸ In applicazione della quale alla pena dell'ergastolo si applicherebbe, *ex* art. 65 c.p., la pena della reclusione da venti a ventiquattro anni.

⁹ Da notare che il criterio imputativo della responsabilità del concorrente per l'evento non voluto, dovrebbe essere in ogni caso (quindi anche degli artt. 116 e 586 c.p., che spesso scivolano ancora verso la responsabilità oggettiva) quello colposo (che rende necessaria almeno la prevedibilità della morte dell'ostaggio), conformemente ad una lettura delle disposizioni citate rispettosa del principio costituzionale di colpevolezza.

di concorso in sequestro di persona a scopo di estorsione da cui pure derivasse la morte del sequestrato.

16.2 L'attenuante premiale della collaborazione *post delictum* nel sequestro di minori

art. 605, comma 5, c.p.

1) Al comma 5 dell'art. 605 c.p. è introdotta una nuova circostanza attenuante “premiata” per la collaborazione post-delittuosa del reo, strutturalmente analoga – sebbene non perfettamente identica – alle attenuanti previste nelle altre figure codicistiche di sequestro (**art. 289-bis, comma 4, e art. 630, commi 3 e 4, c.p.**), nonché nella legislazione penale complementare sulla criminalità organizzata (**art. 8 d.l. 13 maggio 1991, n. 152**), sugli stupefacenti (**artt. 73, comma 7 e 74, comma 7 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309**), sull'immigrazione (**art. 12, comma 3-quinquies d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286**) e nell'ordinamento penitenziario (**art. 58-ter l. 26 luglio 1975, n. 354**).

La fattispecie attenuante descrive tre differenti comportamenti collaborativi; in particolare, è “premiato” “l'imputato che si adopera concretamente:

- 1) affinché il minore riacquisti la propria libertà;
- 2) per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati;
- 3) per evitare la commissione di ulteriori fatti di sequestro di minore”.

16.2.1 Il beneficiario dell'attenuante e le singole condotte di ravvedimento

1) Beneficiario e soggetto attivo della fattispecie attenuante è dunque solo il soggetto già **imputato** (e non il “concorrente” a cui fa invece riferimento l'art. 630, commi 4 e 5, c.p.)¹⁰: la condotta collaborativa deve pertanto svolgersi (o quantomeno continuare a svolgersi) *durante la fase processuale* (fino alla sentenza di condanna) e non può esaurirsi antecedentemente all'inizio del processo (cioè prima dell'esercizio dell'azione penale, quando il presunto colpevole riveste la posizione di semplice “indagato”), come sembra confermato dalla coniu-gazione verbale della condotta al presente (“si adopera”) rispetto alla condizione soggettiva di imputato. Questa particolare formulazione, orientata sul modello della collaborazione processuale, potrebbe tuttavia risultare inadeguata quando l'aiuto prestato dal colpevole (non ancora imputato) sia di tipo sostan-

¹⁰ Peraltro, dovrà trattarsi di un soggetto imputato non per il reato base ma per una delle ipotesi circostanziate previste al precedente comma 3 (sequestro di minore o sequestro aggravato di minore): nessuna attenuante premiale, pertanto, per le condotte collaborative poste in essere in relazione al sequestro di persona maggiorenne.

ziale e si consumi nella fase pre-processuale (evenienza probabile soprattutto in relazione alla condotta collaborativa *sub* n. 1). È vero che rispetto alle condotte collaborative poste in essere “prima del giudizio” potrebbe operare l’attenuante comune di cui all’**art. 62, comma 1, n. 6, seconda parte, c.p.**: rimane tuttavia una **disparità di trattamento** tra le due ipotesi (pre-processuale e processuale) in relazione alla maggiore entità della diminuzione di pena e alla maggiore estensione (cfr. *infra*) della nuova attenuante del comma 5 dell’art. 605 c.p. Ciò potrebbe legittimare una censura di **illegittimità costituzionale** della disposizione in esame (ammissibile in quanto *in bonam partem*) *nella parte in cui non si estende anche alla condotta collaborativa del soggetto non ancora imputato*.

2) Rispetto alla descrizione delle condotte di ravvedimento *post-delictum* descritte nelle altre figure di sequestro (artt. 289-*bis*, comma 4, e 630 c.p., commi 3 e 4, c.p.), **non è in questo caso riprodotto il presupposto della “dissociazione” dagli altri concorrenti**¹¹: da ciò, unitamente al venire meno del richiamo alla qualifica di “concorrente” in capo al collaborante imputato, si potrebbe desumere che la condotta di collaborazione non debba necessariamente realizzarsi in relazione a fatti di sequestro di minori *ancora in atto*, né a fatti commessi necessariamente in forma *plurisoggettiva*: le ipotesi di cui al n. 2 e, ancora di più, al n. 3 sembrano infatti discostarsi dal modello “sostanziale” del ravvedimento operoso *post-delictum* (paradigma nel quale rientra invece l’ipotesi descritta al n. 1 del comma 5); affiorano fatti di collaborazione “processuale” relativi, da una parte, alla prevenzione di attività criminose anche diverse da quelle commesse personalmente dall’imputato collaborante e, dall’altra parte, alla cattura di “autori di reati”¹² con i quali l’imputato potrebbe anche non aver concorso nella realizzazione dell’attività delittuosa.

In particolare, nell’ipotesi ***sub* n. 3**), l’obiettivo di **“evitare la commissione di ulteriori fatti di sequestro di minore”** dimostra chiaramente come la collaborazione del soggetto imputato per uno specifico fatto di sequestro di minore possa essere indirizzata anche alla prevenzione di fatti di sequestro diversi e di cui egli sia eventualmente a conoscenza. Peraltro, la necessità che il contributo sia funzionale proprio a sventare altri sequestri “di minore” presuppone che la vittima sia stata già individuata e la preparazione del sequestro sia in corso.

È in questa prospettiva che, benché il dettato legislativo sia alquanto ambiguo, anche al concetto di **“attività delittuosa portata a conseguenze ulterio-**

¹¹ Tale requisito, pensato in relazione alle condotte collaborative dei reati associativi, era considerato superfluo nella struttura del sequestro di persona a scopo di estorsione: cfr. M. Ronco, *Sequestro di persona a scopo di estorsione, di terrorismo e di eversione*, cit., 140.

¹² Sintomatico in questo senso il riferimento, al n. 2 del comma 5, all’individuazione e alla cattura non dei “concorrenti” (come nell’art. 630, comma 5, c.p.), ma, appunto, di “uno o più autori di reati”; peraltro, si riscontra una difficile coerenza logica tra la possibilità che gli autori di reati possano essere anche “non concorrenti” con l’imputato e la necessità che l’“attività delittuosa” rispetto alla quale si realizza il contributo collaborativo (volto ad evitare che sia portata a conseguenze ulteriori) debba essere invece quella effettivamente posta in essere dall’imputato.

ri”, **sub n. 2)**, potrebbe essere attribuito un significato non strettamente limitato alle conseguenze dirette del fatto delittuoso commesso dall’imputato (già prese in considerazione dall’attenuante comune dell’**art. 62, comma 1, n. 6, c.p.)**, ma esteso a fatti criminosi analoghi e ancora in corso (o ad attività illecite successive rispetto al sequestro), rispetto ai quali l’imputato potrebbe offrire alle autorità investigative un contributo determinante. Sarebbe peraltro poco coerente “premiare” un soggetto che fornisca elementi per prevenire sequestri di minori ancora nella fase preparativa (sub n. 3), ma non premiarlo qualora fornisca elementi decisivi per interrompere sequestri di minori già in atto. In ogni caso, ancora una volta bisogna denunciare una tecnica legislativa piuttosto scialba, nella misura in cui importa pedissequamente **formule normative standard** senza vagliare la compatibilità strutturale e gli eventuali adattamenti opportuni nel contesto specifico in cui vengono inserite.

Un’altra rilevante distinzione rispetto alle corrispondenti formulazioni dell’art. 289-*bis*, comma 4, e 630, comma 3, c.p. riguarda l’**ipotesi sub n. 1)**: infatti, se in quei casi il dettato normativo (che prevede la condotta del concorrente che si adopera “in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà”) poteva essere interpretato nel senso di richiedere, ai fini della concessione dell’attenuante, il conseguimento dell’effettiva liberazione dell’ostaggio¹³, la formulazione attuale (“**si adopera concretamente affinché il minore riacquisti la libertà**”) dovrebbe far propendere per ritenere **sufficiente una condotta che sia concretamente idonea**, in base ad un giudizio di prognosi postuma, a **fare ottenere il risultato perseguito**.

3) In merito alla definizione degli altri elementi di tipicità dell’attenuante, soccorrerà il riferimento all’**elaborazione giurisprudenziale sulle attenuanti collaborative analoghe** (cfr. *supra* par. 1 per i necessari riferimenti normativi): così, in generale, non sarà necessario un pentimento o un intimo ravvedimento del collaborante, essendo sufficiente la “volontarietà” della condotta, anche se mossa da freddi calcoli utilitaristici, nonché l’apporto di un contributo collaborativo pieno ed oggettivamente apprezzabile¹⁴; in sintesi, si deve trattare di un comportamento “oggettivamente rilevante e soggettivamente volontario, pur se non spontaneo, e non determinato da fattori esterni”¹⁵.

In particolare, in relazione all’ipotesi **sub n. 2)**, la giurisprudenza sottolinea come sia necessario fornire “**un aiuto concreto, sostanziale e determinante**

¹³ Così, in relazione all’art. 630, comma 5, c.p., Cass. 20 novembre 1996, Marras, in *CED Cass.*, n. 209930; Cass. 16 ottobre 1985, Scravaglieri, in *Cass. pen.*, 1987, 568; in dottrina E. Gallo, voce *Sequestro di persona*, in *Enc. Giur. Treccani*, vol. XXVIII, 1992, 10.

¹⁴ Cfr. Cass. 29 ottobre 1992, Castiglia, in *Giust. pen.*, 1993, II, 41; Cass. 11 marzo 1987, Nardella, in *Cass. pen.*, 1988, 1445, secondo cui “la ragione d’essere della norma predetta, infatti, è quella di predisporre una attenuazione di pena nei confronti di chi, muovendosi al di fuori della logica di quell’associazionismo che rende particolarmente pericoloso il reato e particolarmente difficili e complesse le indagini della polizia e dell’autorità giudiziaria, si adopera concretamente per facilitare con il proprio aiuto la raccolta delle prove per l’individuazione o la cattura dei concorrenti”.

¹⁵ Cass. 4 luglio 1986, Mollica, in *Giust. pen.*, 1987, II, 301.

per l'individuazione e la cattura dei correi" per cui l'attenuante "non può essere concessa a colui che si limiti a fornire informazioni atte solo a rafforzare il quadro probatorio nei confronti degli altri correi già individuati ed indagati, se non addirittura tratti in arresto"¹⁶; ancora, si precisa che la concessione dell'attenuante "postula la prestazione di una *collaborazione oggettivamente qualificata dal conseguimento delle specifiche prove* suindicate. Deve, cioè, trattarsi non già di una qualsiasi forma di contributo che sia utile al raggiungimento della verità, bensì di un aiuto determinante e decisivo all'orientamento delle indagini verso i veri colpevoli, con la conseguenza che ne restano esclusi quei contributi successivi che in un quadro di già avvenuta individuazione dei concorrenti nel reato possono contribuire attraverso l'apporto di ulteriori elementi di prova all'accertamento delle singole responsabilità"¹⁷; d'altra parte, è sintomatico il riferimento alla "raccolta" e non già alla mera "ricerca" delle prove, che, secondo la Cassazione, "devono essere offerte almeno in gran parte dal concorrente medesimo"¹⁸. Gli **elementi di prova** forniti saranno **decisivi** quando, sottoposti al vaglio processuale, dimostrino l'assoluta sincerità e verità delle accuse agli autori del reato e comportino quindi l'affermazione della loro responsabilità¹⁹.

16.2.2 La determinazione della diminuzione di pena

Quanto allo "sconto" sanzionatorio, la fattispecie configura un'attenuante ad *effetto speciale*, comportando la riduzione "**fino alla metà della pena**", ma non di quella comminata per il reato "base" (comma 1) bensì per il **delitto circostanziato tipizzato dal comma 3**. Si tratta quindi di una circostanza speciale non del sequestro di persona ma del sequestro di minori o del sequestro aggravato di minori. *La ragionevolezza di questa costruzione vacilla* in considerazione del fatto che qualsiasi altra circostanza attenuante, quand'anche dotata di un "valore" minore rispetto a quello della condotta di collaborazione, potrebbe invece entrare nel giudizio di bilanciamento con le aggravanti introdotte nel nuovo comma 3 e determinare una pena sensibilmente più favorevole rispetto a quella risultante dall'applicazione della diminuzione in esame²⁰.

Ad un diverso e *più ragionevole* approdo si giungerebbe qualora si qualificassero le ipotesi tipizzate dal comma 3 non come circostanze aggravanti ma come **fattispecie autonome** di reato, perciò sottratte al giudizio di comparazione con le attenuanti *ex art. 69 c.p.*: gli *elementi discretivi* valorizzati in dottrina e giuri-

¹⁶ Così Cass. 14 aprile 1993, Soave, in *Giust. pen.*, 1994, II, 273; si veda anche Cass. 17 dicembre 1985, Carisimi, in *Cass. pen.*, 1987, 1749, che fa riferimento ad una "completa, chiara e concreta indicazione dell'attività delittuosa commessa e dei suoi autori".

¹⁷ In questi termini Cass. 29 ottobre 1992, Castiglia, cit.; vedi anche Cass. 8 luglio 1986, Bernasconi, in *Cass. pen.*, 1988, 80; Cass. 4 ottobre 1985, Brenna, in *Giust. pen.*, 1986, II, 434.

¹⁸ Cass. 21 maggio 1985, Alò, in *Cass. pen.*, 1986, 1954.

¹⁹ Cfr. Cass. 11 dicembre 1984, Tuosti, in *Cass. pen.*, 1986, 1281.

²⁰ Denuncia questa evenienza sul piano generale dei delitti aggravati dall'evento, F. Palazzo, *Corso di diritto penale*, cit., 509 s.

sprudenza²¹, soprattutto il profilo strutturale della descrizione della condotta attraverso il rinvio al fatto principale, non sembrano tuttavia avallare tale conclusione, sebbene proprio l'autonomo riferimento del comma 5 alla fattispecie unitaria del comma 3 potrebbe deporre per la volontà del legislatore in tal senso. *Più opportuno* sarebbe stato attribuire alle aggravanti del comma 3 (o per lo meno a quella generale del sequestro *di minori*) quella *efficacia rinforzata* che spesso il legislatore utilizza per sottrarre completamente al giudizio di bilanciamento talune circostanze dotate di particolare rilevanza sul piano dell'offesa.

²¹ Cfr., per un'efficace sintesi, G. Marinucci - E. Dolcini, *Manuale di diritto penale*, 2 ed., Milano, 2006, 420 ss.

